**PROTOCOLLO DI LEGALITA’ AI FINI DELLA PREVENZIONE**

**DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA**

**IN MATERIA DI APPALTI ED AFFIDAMENTI POSTI IN ESSERE**

**CON FONDI EUROUNITARI**

Aggiornato al 09/04/2024 con Deliberazione del Consiglio Direttivo del 28/03/2024

**PREMESSO**

* che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella PA, ha individuato l’ANAC quale Autorità Nazionale chiamata a svolte attività di prevenzione e di contrasto alla corruzione, all’illegalità ed in politica antimafia;
* che con decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, il ruolo dell’ANAC è stato ampliato e rafforzato, con trasferimento a quest’ultima altresì del compito e delle funzioni in tema di Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, incaricando quest’ultima in tema di vigilanza;
* che con d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è stato adottato il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma della l. 13 agosto 2010, n. 136”;
* che nel territorio di competenza del **CIAC – Centro Immigrazione Asilo Cooperazione di Parma e provincia Impresa Sociale ETS,** continuano ad operare gruppi in grado di condizionare le attività economiche e finanziare nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta, che attraverso imprese e società controllate;
* che permane dunque l’esigenza per CIAC di rafforzare i controlli, anche nei confronti degli operatori esterni operanti in simbiosi e continuità con CIAC, la quale opera prevalentemente attraverso la gestione di Fondi pubblici eurounitari posti a bando nelle diverse progettualità europee;
* che si rende pertanto necessario assicurare lo svolgimento corretto e regolare delle attività poste in essere da CIAC, mediante l’attivazione di misure di salvaguardia adeguate e celeri, finalizzarre sia a contrastare l’azione invasiva delle organizzazioni criminali in materia di affidamenti, sia a rendere l’Associazione stessa meno vulnerabile di fronte alle varie forme di infiltrazione presenti sul territorio nazionale e sul territorio in cui CIAC opera;

**RITENUTO**

Che anche a livello territoriale i protocolli di legalità assumono una valenza significativa nella capacità di anticipare la soglia delle verifiche e, di conseguenza, della prevenzione antimafia, in quanto rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e prestazioni di servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia;

che è primario interesse di CIAC, nonché dei contraenti in generale che appaiono associati e/o collegati a CIAC, assicurare il rispetto della legalità e difendere la realizzazione dell’opere e dei servizi da tentativi di infiltrazione mafiosa, attraverso una più intensa, costante collaborazione che abbia quale obiettivo il contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata;

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

L’operatore economico, con la sottosrizione del presente ‘Protocollo di legalità’ si impegna al rispetto di quanto qui vi è descritto e riportato

ARTICOLO 1

Le Premesse, gli atti ed i documenti nelle stesse indicati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Il presente protocollo di legalità ha ad oggetto un potenziamento dei controlli antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali ed assicurare il preminente interesse alla legalità ed alla trasparenza dell’azione svolta da CIAC, nell’ambito degli affidamenti posti in essere mediante l’utilizzo di risorse e Fondi eurounitari.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo costituisce pertanto parte integrante della documentazione relativa a ciascun affidamento e/o procedura di selezione dell’operatore economico, anche in via diretta. La mancata presentazione dello stesso protocollo di legalità a corredo dell’offerta e/o del preventivo, debitamente sottoscritto per accettazione in calce e su ciascuna sua pagina parte del legale rappresentante dell’operatore economico, comporta l’esclusione della procedura nonché la revoca di ogni aggiudicazione e la risoluzione di ogni contratto in essere con l’operatore economico stesso nelle more stipulato.

Nel caso di concorrenti costituiti in raggruppamenti, consorzi, ovvero associazioni temporanee di operatori economici, il documento deve essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina rispettivamente dal legale rappresentante di ciascun operatore componente il raggruppamento e/o il CIAC stesso.

Le clausole del presente protocollo di legalità costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stipulando.

ARTICOLO 4

Dichiarazioni. L’impresa e/o l’operatore economico affidatario dichiara:

a) di non aver condizionato, direttamente o indirettamente, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando e/o della richiesta di preventivo e/o di ogni altro atto equivalente, al fine di indirizzare le modalità di scelta del contraente da parte di CIAC e, in particolare, di non aver corrisposto né di aver promesso, al fine di agevolare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto, somme di denaro, regali e o altri benefici o vantaggi ad alcuno e di alcun genere;

b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato né si accorderà con altri partecipanti alla procedura;

c) di non avere in corso né di aver praticato o posto in essere intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietati ai sensi della vigente normativa nazionale o comunitaria;

L’impresa e/o l’operatore economico, inoltre:

1) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

2) si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione ovvero, in mancanza, al Presidente del CIAC, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relativa alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dello stesso CIAC;

3) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente protocollo di legalità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinchè gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

4) assicura di collaborare con le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assuzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese o operatori economici, danneggiamenti, furti di beni personali, etc.);

5) si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, previa autorizzazione di CIAC, anche per i subaffidamenti nelle forme previste dalla vigente normativa;

6) si obbliga altresì ad inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

7) si obbliga, salvo il caso di lavorazioni e/o servizi dichiarati da CIAC ‘altamente specialistici’, a non subappaltare ad imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto o della commessa generalmente intesa.

ARTICOLO 5

Il CIAC:

a) assume l’obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto, ovvero di procedere all’autorizzazione dei subappalti, di acquisire l’autocertificazione antimafia ex art. 67 del Codice antimafia;

b) allo scopo di acquisire ogni elemento informativo utile, atto ad individuare gli effettivi titolare delle imprese e degli operatori economici e verificare la sussistenza o meno di cointeressi di soggetti legali ad associazioni criminali, si impegna ad inserire nel bando o nelle richieste di preventivi l’obbligo di comunicare i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare negli atti di gara e/o nelle richieste di preventivo, l’obbligo alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, di igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

d) si obbliga a procedere alla immediata risoluzione contrattuale dovessero sorgere e manifestarsi ipotesi contra legem, come sopra evidenziati.

L’impresa e/o l’operatore economico prende dunque atto che CIAC agisce nel rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e corretteza, garantendo la necessaria informativa in merito al protocollo di legalità in questione, anche mediante pubblicazione del medesimo sul proprio sito istituzionale.

ARTICOLO 6

Nell’ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli affidamenti, subappalti e forniture, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, CIAC si impegna a rispettare gli adempimenti previsti dall’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. Nell’ambito di detti adempimenti CIAC, al fine di verificare la tracciabilità della filiera dell’esborso economico, inserisce la calusola con la quale ciascun operatore assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 6

Sanzioni.

L’impresa e/o l’operatore economico prende atto ed accetta che nel caso di mancata corrispondenza delle dichiarazioni rese con il presente protocollo di legalità e di mancato rispetto degli impegni ed obblighi con lo stesso assunti, comunque accertati da CIAC, potranno essere applicate nei suoi confronti, una o più delle seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto in essere, nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta:

a) esclusione dalla procedura di gara e/o di affidamento;

b) escussione dell’eventuale garanzia provvisoria prestata;

c) revoca dell’aggiudicazione;

d) risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto, nonché di altri contratti in essere;

e) escussione dell’eventuale garanzia definitiva prestata;

f) risarcimento di ogni danno in capo al CIAC in misura proporzionale e commisurata all’importo dell’affidamento e dei danni arrecati, impregiudicato ogni maggior danno.

ARTICOLO 7

Gli effetti del presente protocollo di legalità e l’applicabilità delle sanzioni ivi previste, decorrono dalla data della sottoscrizione e restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento. L’esclusione della procedura di gara consegue, comunque, alla mancata presentazione del presente protocollo di legalità, debitamente sottoscritto, unitamente alla documentazione a corredo dell’offerta.

Luogo, data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Impresa e/o l’operatore economico, per presa visione e formale accettazione

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_